

CORTE d'APPELLO di BARI
Sezione Lavoro – Previdenza - Assistenza

composta dai Magistrati:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1) Dott. ssa XXXXXXXX | Presidente rel. |
| 2) Dott. YYYYYYYYYY | Consigliere |
| 3) Dott. ssa ZZZZZZZZZZZZ | Consigliere |

- esaminati gli atti della controversia in epigrafe indicata;
- sentito il Relatore;
- trattandosi di una pendenza contemplata nel provvedimento organizzativo del Presidente di questa Sezione Lavoro che, per la presente udienza, ha disposto la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 221, 4° co., d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, in l. 17 luglio 2020, n. 77;
- preso atto che sono stati depositati dalle parti gli atti di parte previsti dalla predetta norma emergenziale per la trattazione scritta;

RILEVATO

- che, a seguito del parere espresso dall'Avvocatura dello Stato in data 21.02.2022 (Cs. n. 11149/21), si registra, in materia di controversie di opposizione a sanzione amministrativa, una importante apertura alla conciliazione in sede giudiziale, in contrasto con il precedente orientamento caratterizzato dalla totale chiusura al percorso conciliativo/transattivo, in forza delle preclusioni imposte dalla natura indisponibile della potestà sanzionatoria *ex art. 1965 ss. c.c.*;
- che a tale parere, in data 23.02.2022, ha fatto seguito una nota di chiarimenti espressa dalla Direzione Centrale del Coordinamento Giuridico dell'Istituto Nazionale del Lavoro, la quale evidenzia che la conciliazione giudiziale, in quanto istituto di carattere processuale, è realizzabile anche in questa tipologia di contenzioso, ai sensi degli artt. 185 e/o 420 c.p.c. che assegnano un ruolo di garanzia all'Autorità Giudiziaria, a condizione che la soluzione conciliativa promani esclusivamente da tale ultima Autorità e che nella rideterminazione del *quantum* della sanzione siano rigorosamente rispettati – costituendone limite insuperabile – i minimi edittali;
- che, ancora, con ulteriore nota del 13.04.2022, la Direzione Centrale ha diramato plurimi chiarimenti, evidenziando, tra gli altri, la legittimità in capo ai funzionari delegati *ex art. 417 bis c.p.c.* di procedere alla sottoscrizione dell'accordo conciliativo purché muniti di delega scritta *ad hoc* per la conciliazione, da produrre in giudizio, rilasciata dal Dirigente dell'Ispettorato Territoriale del lavoro che ha emesso il provvedimento;

-che nelle note di trattazione scritta depositate in data x.xx.xxxx l'ITL di xxxxxx ha manifestato piena disponibilità alla soluzione conciliativa, affidandosi a questa A.G.;

P. Q. M.

la Corte, con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. xxx/xxxx notificata alla ALFA S.r.l. il 24.07.2014, con la quale veniva intimato il pagamento della somma di € 44.008,25 a titolo di sanzione amministrativa, propone alle parti la seguente soluzione conciliativa:

<<corresponsione, da parte della ALFA S.r.l. in favore dell'ITL di xxxxxx, della somma corrispondente ai minimi edittali previsti dalla legge per le violazioni contestate, con eventuale rateizzazione da concordare tra le parti e compensazione integrale delle spese del doppio grado del giudizio>>;

R I N V I A

la causa all'udienza del xx.xxxxx.xxxx, ore x,xx, in presenza, nel rispetto delle cautele previste dalla normativa emergenziale al solo fine di verificare l'esito della soluzione conciliativa.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza

Così deciso in Bari, il xx.xxxxx.xxxx

Il Presidente rel.
Dott. ssa XXXXXXXX